

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968** » (1749).

(Parere alla 5^a Commissione) (Seguito).

Il senatore Crespellani, designato estensore del parere, ribadisce che il disegno di legge non intende risolvere in via definitiva l'annoso problema della finanza locale: si tratta soltanto di dare un sollievo alle economie degli enti territoriali, di cui è noto il grave disagio. Ad avviso dell'oratore, le perplessità suscitate dall'articolo 6 del provvedimento sono eccessive, e, comunque, potrebbero essere prospettate nel parere da trasmettere alla Commissione di merito; con ciò risultereb-

be superata la richiesta di assegnazione del provvedimento alla deliberazione della 1^a Commissione.

Il senatore Bartolomei dichiara che si asterrà dalla votazione sul parere, perchè ritiene ormai necessario affrontare senza indugi il problema della finanza locale, che va risolto organicamente e non eluso con palliativi come quello rappresentato dal provvedimento in esame.

Prendono poi la parola i senatori Fabiani e Battaglia, i quali propongono di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sia assegnato in sede deliberante alla 1^a Commissione o, in via subordinata, alle Commissioni riunite 1^a e 5^a.

Il senatore Chabod afferma che, per agevolare il corso del disegno di legge e pur non sottovalutando i motivi della richiesta avanzata dai precedenti oratori, la 1^a Commissione dovrebbe limitarsi a manifestare il proprio punto di vista con un parere, sia pure ampiamente motivato.

Viene quindi posta in votazione la proposta dei senatori Gianquinto e Battaglia. Dopo una dichiarazione di astensione dal voto del senatore Crespellani e una dichiarazione di voto contrario del senatore Bisori, la proposta è respinta.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,10.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968** » (1749).
(Parere alla 5^a Commissione). (Seguito e conclusione).

Dopo ampi interventi dei senatori Bonacina, Bartolomei, Fabiani, Gianquinto, Bisori e Battaglia, dell'estensore del parere senatore Crespellani del presidente Schiavone, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge: in tale parere, peraltro, saranno riportate le osservazioni che sono state formulate in merito al provvedimento, e si proporrà alla Commissione finanze e tesoro di sopprimere l'articolo 6, quello stesso cioè che ha dato luogo ai maggiori contrasti.

La seduta termina alle ore 18,45.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari** » (1449), d'iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

La Commissione procede alla discussione degli articoli.

Il senatore Trimarchi, nell'assenza del senatore Basile, fa proprio l'emendamento presentato da quest'ultimo, sostitutivo dell'intero articolo 1: l'emendamento tende ad istituire un ruolo unico nazionale normale ed un ruolo unico nazionale soprannumerario degli insegnanti dell'ordine elementare.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore Zaccari e del sottosegretario Maria Badaloni, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Romano illustra un emendamento, da lui presentato con altri senatori comunisti, tendente ad aggiungere all'articolo 1 un nuovo comma, relativo all'istituzione di concorsi speciali per insegnanti che abbiano frequentato corsi biennali di studi pedagogici.

Anche questo emendamento è respinto dalla Commissione, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Sottosegretario di Stato.

L'articolo 1 è quindi approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente dichiara quindi precluso un emendamento del senatore Basile, tendente ad aggiungere un articolo 1-bis relativo ad un concorso magistrale nazionale.

Il senatore Romano illustra poi l'emendamento, da lui proposto con altri senatori del suo Gruppo, tendente a ridurre a sei decimi il punteggio previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

L'emendamento è respinto dopo dichiarazioni contrarie del relatore e della rappresentante del Governo.

Il senatore Trimarchi illustra l'emendamento da lui proposto con la senatrice Lea Alcidi Rezza, tendente ad elevare dal 10 al 20 per cento, nel quinto comma, la riserva di posti ivi prevista.

L'emendamento è respinto dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del sottosegretario Maria Badaloni.

L'articolo 2 è quindi approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Trimarchi dà ragione quindi di un suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3: il presentatore chiarisce che l'emendamento assorbe l'articolo 6, fondendolo con l'articolo 3 in una nuova formulazione.

Il senatore Basile si dichiara favorevole alla proposta del senatore Trimarchi, mentre il senatore Maier, il relatore e il Sottosegretario di Stato esprimono le proprie riserve sulla nuova formulazione.

Il senatore Trimarchi, nel dichiarare di non insistere sul complesso dell'emendamento, propone tuttavia che due commi di esso siano accolti dalla Commissione, come sostitutivi rispettivamente del terzo e del quinto comma dell'articolo 3. I due commi, secondo la proposta del senatore Trimarchi, risulterebbero così formulati: comma terzo: « A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio »; comma quinto: « La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso ».

A tale proposta del senatore Trimarchi si dichiara favorevole l'onorevole Maria Badaloni.

La Commissione respinge quindi, dopo brevi dichiarazioni contrarie del relatore e della rappresentante del Governo, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Basile: in tale emendamento era prevista la formazione, per ogni concorso, di una graduatoria ad esaurimento dei maestri compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

La Commissione respinge ancora, dopo una breve illustrazione del presentatore e dichiarazioni contrarie del relatore e della rappresentante del Governo, un emendamento del senatore Scarpino, tendente a sopprimere l'ultima parte dell'ultimo comma.

Vengono quindi approvati i primi due commi dell'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera, il terzo comma nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi, il quarto comma nel testo della Camera e il quinto comma nella forma proposta dal senatore Trimarchi.

Il Presidente rinvia invece la deliberazione sull'ultimo comma, in attesa che la Commissione definisca il suo atteggiamento sull'articolo 5, cui il comma stesso si ricollega.

Il Presidente ricorda poi che la Commissione ha approvato, in sede referente, una nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 4: esso prevede che un quarto dei

posti di ruolo normale, vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, sia riservato per eventuali trasferimenti da altre provincie e non possa essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

Sull'articolo stesso si svolge quindi una ampia discussione.

Il senatore Romano illustra un emendamento soppressivo del quarto comma, da lui presentato con altri senatori del Gruppo comunista.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del sottosegretario Maria Badaloni, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento del senatore Basile, tendente a sopprimere, sempre nel quarto comma, la parola: « permanente ».

Il senatore Scarpino illustra un emendamento, da lui proposto con altri senatori del Gruppo comunista, che prevede la sostituzione dell'ultima parte dell'ultimo comma, dalle parole: « lo conservano » alla fine, con le altre: « sono immessi nel ruolo soprannumerario ».

All'emendamento si dichiarano contrari il senatore Stirati, il relatore Zaccari e la rappresentante del Governo.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione. L'articolo 4 è poi approvato, con la nuova formulazione del secondo comma adottata dalla Commissione in sede referente.

Il senatore Trimarchi illustra un emendamento soppressivo dell'intero articolo 5.

Il senatore Zaccari dichiara di rimettersi al giudizio della Commissione. Contrari all'emendamento si dichiarano invece la rappresentante del Governo e, parlando per dichiarazione di voto, i senatori Tullia Romagnoli Carettoni, Maier e Basile.

L'emendamento è quindi respinto.

Il senatore Scarpino illustra poi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che propone, fra l'altro, il riconoscimento dei titoli di servizio.

Alla proposta del senatore Scarpino si dichiarano favorevoli i senatori Basile e Trimarchi; contrari, invece, il relatore ed il Sottosegretario di Stato.

Anche questo emendamento è respinto dalla Commissione.

Dopo brevi, ulteriori interventi del senatore Trimarchi e della rappresentante del Governo, la Commissione approva l'articolo 5 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Approva poi l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo della Camera, sul quale la deliberazione era stata rinviata, e l'articolo 3 nel suo complesso.

Il Presidente ricorda che la Commissione, in sede referente, ha apportato alcune modificazioni all'articolo 6, aggiungendo, alla fine del primo comma, le parole: « nonchè gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1962, n. 1249 », e sostituendo, nel secondo comma, al numero 125 il numero 25. Il Presidente dichiara poi che deve ritenersi precluso l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 6, presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, perchè collegato all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dagli stessi senatori, che la Commissione non ha accolto. Il Presidente dichiara anche precluso l'emendamento dei senatori Scarpino ed altri al primo comma dell'articolo, tendente ad istituire graduatorie provinciali ad esaurimento, cui si accederebbe mediante concorso per soli titoli, per l'immissione dei maestri in ruolo.

Il senatore Basile illustra poi un suo emendamento sostitutivo del secondo comma, che fissa i criteri per l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo in esame.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore Zaccari e del sottosegretario Maria Badaloni, l'emendamento del senatore Basile è respinto dalla Commissione.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento dei senatori Scarpino ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il secondo, due nuovi commi relativi agli insegnanti « triennialisti ».

Il senatore Scarpino illustra quindi un altro emendamento subordinato, da inserire dopo il secondo comma, relativo anch'esso agli insegnanti « triennialisti ».

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del sottosegretario Maria Badaloni, l'emendamento non è approvato.

La Commissione respinge anche un emendamento soppressivo del terzo comma proposto ed illustrato dal senatore Trimarchi,

dopo brevi dichiarazioni contrarie del relatore Zaccari e del Sottosegretario di Stato.

Il senatore Basile illustra un suo emendamento sostitutivo del terzo comma, relativo ai criteri per l'assegnazione del punteggio. Anche questo emendamento viene respinto dopo dichiarazioni contrarie del relatore e della rappresentante del Governo.

L'articolo 6 è quindi approvato con gli emendamenti al primo ed al secondo comma già accolti dalla Commissione in sede referente e con l'aggiunta, nel terzo comma, delle parole « o in una delle provincie » dopo le parole: « nella provincia ».

Senza discussione è approvato l'articolo 7.

Il Presidente ricorda che la Commissione, in sede referente, ha sostituito il terzo comma dell'articolo 8 con un nuovo testo.

Il senatore Scarpino illustra un emendamento da lui proposto con altri senatori del Gruppo comunista, sostitutivo dell'intero articolo, che prevede la riserva del 15 per cento dei posti disponibili alla data del 1° ottobre di ciascun anno scolastico a favore degli insegnanti che abbiano almeno 8 anni di servizio.

L'emendamento è respinto dopo dichiarazioni contrarie del relatore Zaccari e del sottosegretario Maria Badaloni.

Il senatore Moneti illustra un emendamento da lui proposto con il senatore Spigaroli, tendente a inserire nel primo comma, dopo le parole: « della presente legge », le altre: « tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente ».

Il relatore Zaccari e il sottosegretario Maria Badaloni, pur ritenendo che l'emendamento non sia strettamente necessario, esprimono il loro avviso favorevole. L'emendamento è quindi approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge invece, dopo brevi dichiarazioni del presentatore, del relatore e della rappresentante del Governo, un emendamento del senatore Basile, volto a ridurre, nel terzo comma, rispettivamente da dieci a otto e da cinque a quattro anni il periodo di servizio richiesto per l'applicazione dell'articolo, e a sopprimere, nel comma stesso, le parole « successivamente al 1° ottobre 1950 ».

La Commissione respinge anche, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e della onorevole Badaloni, un emendamento dei senatori Scarpino ed altri, corrispondente in parte a quello del senatore Basile.

Il Presidente dichiara precluso un altro emendamento dei senatori Scarpino ed altri al terzo comma, collegato anch'esso con quello del senatore Basile.

Il senatore Bellisario propone quindi che alla data del 1° ottobre 1960, fissata nel terzo comma, sia sostituita quella del 1° ottobre 1950.

All'emendamento si dichiara favorevole il senatore Scarpino; la senatrice Tullia Romagnoli Caretoni propone a sua volta la data del 1° ottobre 1954, alla quale aderiscono il senatore Bellisario e il relatore Zaccari, mentre la rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. L'emendamento è approvato nella formulazione proposta dalla senatrice Romagnoli Caretoni.

Il senatore Spigaroli, richiamandosi ad un emendamento da lui proposto nel corso dell'esame in sede referente e poi ritirato, riafferma che sarebbe stato opportuno, per ragioni di equità, che anche gli idonei con cinque anni di servizio potessero partecipare al concorso previsto dal terzo comma dell'articolo in discussione; dichiara tuttavia di non voler ripresentare il suo emendamento per non ritardare l'approvazione del disegno di legge. Sul problema sollevato dal senatore Spigaroli prendono la parola i senatori Scarpino e Basile, il relatore ed il Sottosegretario di Stato.

Quindi il senatore Trimarchi illustra un emendamento da lui proposto al terzo comma dell'articolo 8, che modifica solo formalmente il testo già approvato dalla Commissione in sede referente.

Alla formulazione proposta dal senatore Trimarchi si dichiarano favorevoli il relatore Zaccari e la rappresentante del Governo.

Infine il terzo comma dell'articolo è approvato nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi e con la sostituzione delle parole: « 1° ottobre 1954 » alle parole: « 1° ottobre 1960 ». L'articolo 8, così emendato, è quindi approvato nel suo complesso.

Il senatore Trimarchi illustra un articolo aggiuntivo 8-bis, da lui proposto, per la istituzione di un ruolo speciale transitorio per

gli insegnanti anziani. L'emendamento è respinto dopo dichiarazioni contrarie del relatore Zaccari e dell'onorevole Maria Badaloni a nome del Governo.

La Commissione respinge anche un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Basile, diretto anch'esso a favorire gli insegnanti che abbiano almeno 15 anni di servizio, dopo che ad esso si sono dichiarati contrari il relatore e la rappresentante del Governo.

Il senatore Scarpino illustra un articolo aggiuntivo 8-bis, da lui proposto con altri senatori del Gruppo comunista, diretto alla istituzione di un ruolo per le attività integrative nella scuola elementare. Contro lo emendamento si pronunciano il relatore e la onorevole Maria Badaloni; quest'ultima, tuttavia, si dichiara disposta ad accogliere una raccomandazione per lo studio del problema posto dall'emendamento. Sulla base di tale dichiarazione, il senatore Scarpino ritira il suo emendamento.

Lo stesso senatore Scarpino illustra un altro articolo aggiuntivo 8-ter, da lui proposto con altri senatori del Gruppo comunista, relativo al riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo. L'emendamento è respinto, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del Sottosegretario di Stato.

La Commissione respinge ancora un articolo aggiuntivo 8-quater, proposto dai senatori Scarpino ed altri, relativo al numero degli alunni di ogni classe elementare; all'emendamento si erano dichiarati contrari il relatore e la rappresentante del Governo, sottolineandone l'estraneità rispetto all'argomento del disegno di legge.

Il Presidente dichiara infine precluso l'ultimo articolo aggiuntivo 8-quinquies, proposto dai senatori Scarpino ed altri, relativo alla copertura dell'onere finanziario dipendente dai precedenti articoli aggiuntivi presentati dagli stessi senatori.

L'articolo 9 è approvato senza discussione.

Seguono le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Favorevoli al disegno di legge, a nome, rispettivamente, dei Gruppi democratico cristiano e socialista, si dichiarano i senatori Zenti e Stirati. Contrari invece, a nome dei Gruppi liberale, comunista e del movimen-

to sociale italiano, si dichiarano rispettivamente i senatori Trimarchi, Scarpino e Basile.

Il sottosegretario Maria Badaloni rivolge parole di ringraziamento al Presidente e alla Commissione per il lavoro svolto.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

Presidenza del Presidente
GARIATO

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giglia.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per il trasporto di persone** » (1636), d'iniziativa del senatore Vecellio.
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore De Unterrichter, riassume i termini della discussione svoltasi nelle precedenti sedute e ricorda il consenso che si è già manifestato in merito alla soppressione delle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo unico. L'oratore si dichiara inoltre d'accordo con la proposta, formulata dal senatore Gaiani, di limitare l'obbligatorietà dell'ascensore agli immobili con almeno quattro piani sopraelevati, e a tale riguardo suggerisce che sia adottata la dizione « tre piani oltre il piano terreno ».

Il senatore Gaiani precisa che la sua proposta è giustificata dall'incidenza del costo dell'impianto di ascensori sul complessivo costo dell'immobile, incidenza notevole specie nel settore dell'edilizia popolare; quanto alla formulazione dell'emendamento, l'oratore manifesta la sua preferenza per l'espressione « quattro piani sopraelevati ».

Altri oratori intervengono poi, brevemente, nella discussione. I senatori Genco e Giancane si soffermano su talune situazioni di fatto esistenti nel Meridione; il senatore Francesco Ferrari preannuncia un proprio emendamento all'ultimo comma; il senatore Vecellio, presentatore del disegno di legge, ribadisce l'opportunità del provvedimento, sottolineando la scarsa incidenza (non superiore al 2 per cento) della spesa per l'ascensore sul costo dell'immobile; il senatore Giacomo Ferrari si dichiara favorevole alla formulazione del primo comma proposta dal senatore Gaiani.

Dopo interventi del sottosegretario Giglia, anch'egli favorevole alla dizione « quattro piani sopraelevati », e del relatore, il quale insiste sulla formulazione da lui proposta, il Presidente osserva che, in base alla discussione finora svoltasi, il primo comma dell'articolo unico risulterebbe così formulato: « I progetti per le costruzioni di immobili destinati, anche parzialmente, ad uso di abitazione, devono prevedere, per ogni colonna di appartamenti convergenti su uno stesso pianerottolo ovvero per ogni scala non di servizio, l'installazione di un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati ».

In tale formulazione, il primo comma è approvato dalla Commissione, dopo che il relatore De Unterrichter ha annunciato il proprio voto contrario.

Viene successivamente approvato il secondo comma.

La Commissione approva poi un emendamento proposto dal senatore Francesco Ferrari all'ultimo comma, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « ascensori », le seguenti: « qualunque sia il numero dei piani ».

Sono quindi approvati l'ultimo comma nel testo emendato e l'articolo unico nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Interventi a favore dei danneggiati della Valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965** » (1478), d'iniziativa dei senatori Vecellio ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del presidente Garlato, relatore, la Commissione decide all'unanimità

di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 10,50.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue** » (281-287-817-1183-B), d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri; Cipolla ed altri; Braccesi ed altri; Schietroma, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Militerni, illustra le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato in precedenza dal Senato. Esse comprendono una migliore formulazione degli articoli 13 (rapporti a miglioria e contratti atipici), ex-15 (competenza per la procedura di affrancazione) ed ex-16 (abrogazione delle disposizioni incompatibili) e l'aggiunta di quattro articoli (14, 15, 18 e 19 seconda la nuova numerazione), intesi, rispettivamente, a togliere efficacia ad usi o convenzioni che prevedano la rinuncia del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate; a far decorrere dall'annata agraria 1962-63 la misura dei canoni stabilita dal provvedimento; a disciplinare le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del codice vigente e ad abrogare taluni articoli del medesimo; a fissare l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo un intervento del Sottosegretario di Stato, che si dichiara favorevole alle modifiche introdotte dalla Camera e si soffer-

ma sulla decorrenza del provvedimento (articolo 15 della nuova numerazione), il Presidente mette ai voti — e la Commissione approva — le modificazioni predette e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti** » (1426), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Bolettieri: premesso che il provvedimento tende ad assicurare condizioni di stabilità e di certezza dei diritti, indispensabili a consentire l'esercizio di un'ordinata e razionale agricoltura, il relatore illustra le singole disposizioni del disegno di legge, che in sostanza si riassumono nella determinazione della durata minima del rapporto contrattuale (fissata in sei anni) e nell'obbligo della forma scritta per il contratto, ai fini della prova.

Prendono poi la parola i senatori Veronesi, Colombi, Grimaldi, Conte, Santarelli e Gomez d'Ayala.

Il senatore Veronesi presenta e illustra un ordine del giorno, firmato anche dal senatore Cataldo, tendente a stabilire che soltanto l'imprenditore agricolo come è definito dall'articolo 2135 del codice civile possa essere titolare del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto. L'ordine del giorno afferma poi che deve ritenersi valido ed operante il divieto di qualsiasi forma di subaffitto dei fondi rustici, quale è disciplinato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. n. 156.

Il senatore Colombi dichiara di non ravvisare nel disegno di legge elementi — che potrebbero giustificare l'approvazione — atti a stimolare gli investimenti e le trasformazioni agrarie.

Il senatore Grimaldi muove critiche al terzo comma dell'articolo 1, che prevede la proroga del contratto nonostante la disdetta data dal locatore.

Il senatore Conte non nega un certo valore al disegno di legge, ma lamenta il fatto che non venga sancito per gli imprenditori l'obbligo di compiere determinate opere nel fondo.

I senatori Santarelli e Gomez d'Ayala affermano l'esigenza di comprendere esplici-

tamente coloni e mezzadri nel penultimo comma dell'articolo 1.

Sull'interpretazione da darsi a tale comma (cioè, in sostanza, sulla risoluzione anticipata del contratto) si apre un breve dibattito. Vi partecipano il senatore Conte, il Presidente, il relatore Bolettieri, oltre ai predetti senatori Santarelli e Gomez d'Ayala.

Su proposta di quest'ultimo, la Commissione conviene all'unanimità — e il Sottosegretario di Stato si dichiara d'accordo — che per la questione della risoluzione anticipata del contratto debba darsi alla disposizione in esame l'interpretazione più estensiva possibile.

Dopo che i senatori Santarelli e Gomez d'Ayala hanno sollevato un'obiezione sull'articolo 3, che prevede la prova scritta del contratto, replica brevemente il relatore Bolettieri.

Anzitutto, rispondendo al senatore Colombi, l'oratore chiarisce che il disegno di legge ha per scopo l'ulteriore valorizzazione dell'impresa agricola di fronte alla proprietà terriera. Non contesta le osservazioni del senatore Conte, ma fa presente che la sanzione, in caso di inadempienza, non potrebbe essere diversa dalla risoluzione del contratto a favore del concedente, e pertanto non è possibile stabilire un obbligo nel senso indicato dal senatore Conte.

Chiusa la discussione generale, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno dei senatori liberali — accettato dal relatore e dal Sottosegretario — che è approvato.

Il disegno di legge è infine approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 10,50.

LAVORO (10°)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

*Presidenza del Presidente
Simone GATTO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie** » (1445).

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge. Sono presentati due ordini del giorno. Con il primo — a firma dei senatori Caponi ed altri — si invita il Governo a parificare i trattamenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori agricoli a quelli dei lavoratori degli altri settori e a disporre che dal 1° gennaio 1967 gli assegni familiari siano concessi anche ai mezzadri, coloni e coltivatori diretti. Con il secondo ordine del giorno — a firma dei senatori Brambilla ed altri — si impegna il Governo, in considerazione del perdurare della vertenza tra medici ed INAM, a prendere misure per un immediato ripristino dell'assistenza diretta; si chiede inoltre che il Governo intervenga per uniformare i trattamenti mutualistici, per coordinare le attrezzature ambulatoriali e per disporre la costituzione di commissioni paritetiche di lavoratori, di medici e di rappresentanti di enti; si invoca infine la riduzione dei prezzi dei farmaci.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli articoli del disegno di legge nel testo già approvato in sede referente.

I senatori del Gruppo comunista presentano quattro articoli sostitutivi dell'articolo 1: in tali articoli si propone che il contributo dovuto all'INAM dai datori di lavoro agricoli sia fissato nella misura del 10,31 per cento della retribuzione media; si prevede l'esenzione di determinati tipi di aziende agricole dal versamento dei contributi, facendosi carico allo Stato di corrispondere all'INAM una somma pari al gettito dei contributi che verrebbero così a mancare; si eleva la misura dell'indennità economica di malattia a favore dei braccianti e salariati agricoli; si stabiliscono, infine, norme più favorevoli per la corresponsione degli assegni familiari sempre a favore dei lavoratori agricoli.

Questi articoli sostitutivi, messi ai voti, non sono approvati dalla Commissione.

Il sottosegretario Di Nardo propone quindi che sia soppresso il termine del 31 dicembre 1967, previsto nel primo comma dell'articolo 1, per il trasferimento all'INAM del contributo che lo Stato è tenuto ad erogare, in base all'articolo 2, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della Cassa per gli assegni familiari.

I senatori Coppo, Pezzini, Cesare Angelini e Bermani si dichiarano favorevoli al mantenimento del testo della Commissione. Anche il relatore, senatore Zane, sostiene l'utilità di mantenere un termine per il trasferimento del contributo, termine che — egli osserva — può essere sempre revocato con successivi interventi legislativi.

Poichè il rappresentante del Governo non insiste per la votazione dell'emendamento, la Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni.

Approvato anche l'articolo 2 nel testo già votato in sede referente, la Commissione esamina un articolo *2-bis*, proposto dai senatori Pasquale Valsecchi e Torelli. Il senatore Samaritani si dichiara favorevole, suggerendo però una diversa formulazione dell'articolo. Anche i senatori Varaldo e Coppo, il relatore Zane e il sottosegretario Di Nardo si esprimono a favore dell'emendamento, nella formulazione corretta secondo le indicazioni del senatore Samaritani.

La Commissione approva quindi l'articolo *2-bis*: con esso si stabilisce che nei casi di inadempienza agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dal precedente articolo 2, o qualora il datore di lavoro non provveda, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi relativi ai periodi di paga scaduti in ciascun mese, ovvero nei casi di omesso od insufficiente versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23, primo e terzo comma, e nell'articolo 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218; si stabilisce inoltre l'abrogazione dell'articolo 10 e dei commi secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35.

Il senatore Coppo presenta quindi un articolo *2-ter*, nel quale si propongono particolari modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza di malattia, dovuti dalle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione. Dopo che i senatori Trebbi e Ber-

mani si sono espressi in senso contrario, il proponente dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di farne oggetto di un apposito disegno di legge.

Si apre quindi un'ampia discussione sulla proposta del senatore Caponi tendente a sopprimere l'articolo 3, che affida al Consiglio di amministrazione dell'INAM la facoltà di modificare i limiti e le modalità dell'assistenza e di regolamentare i rapporti con gli assicurati.

A sostegno della sua proposta il senatore Caponi mette in rilievo l'ampiezza dei poteri che sarebbero affidati agli organi amministrativi dell'Istituto, i quali, a suo avviso, non sono sufficientemente rappresentativi degli interessi dei lavoratori.

Il Presidente invita quindi la Commissione a considerare l'inopportunità di mantenere l'articolo 3 — concernente questioni normative — in un disegno di legge che ha il fine esclusivo di incrementare le entrate dell'INAM.

Anche i senatori Bermani e Rotta si dichiarano contrari, per ragioni di tecnica legislativa, al mantenimento dell'articolo 3, mentre i senatori Brambilla e Samaritani ribadiscono le argomentazioni già svolte dal senatore Caponi.

Il senatore Coppo sostiene invece l'utilità dell'articolo 3, proprio perchè esso amplia il contenuto del disegno di legge e risponde perciò alle critiche mosse dall'opposizione circa l'insufficienza dell'originario testo proposto dal Governo.

A sua volta, il senatore Pezzini invita la Commissione a mantenere l'articolo 3, introducendovi un emendamento che limiti i poteri dell'INAM alla adozione di provvedimenti migliorativi dell'assistenza già in atto.

Infine, dopo che il sottosegretario Di Nardo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, questa accoglie l'emendamento compressivo dell'articolo 3; approva poi il disegno di legge nel suo complesso.

Il titolo del provvedimento viene così modificato, secondo la formulazione già approvata in sede referente: « Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

La seduta termina alle ore 11,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**5ª Commissione permanente**
(Finanze e tesoro)

Venerdì 15 luglio 1966, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 (1749).

2. Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri dei gas di petrolio liquefatti (1761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 15 luglio 1966, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento (1495).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DE LUCA Angelo. — Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici (821).

2. Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e Istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) (1721).

3. SPIGAROLI e BELLISARIO. — Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria (630).

4. DONATI ed altri. — Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie (1484).

5. Deputati CAIAZZA ed altri. — Contributo annuo all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della Biblioteca annessa (479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. PARRI ed altri. — Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione (1387).

7. LO GIUDICE ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (1637).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

BALDINI ed altri. — Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi (1199).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Deputati TITOMANLIO Vittoria ed altri; LETTIERI ed altri; URSO ed altri; FINOCCHIARO e FUSARO. — Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (1726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BARBI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di 10 milioni alla sezione italiana dell'AEDE (Association européenne des Enseignants) (1465) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato ROMANATO. — Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. MAIER ed altri. — Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresses scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industria-

le maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale (522).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 15 luglio 1966, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

VECELLIO ed altri. — Interventi a favore dei danneggiati della Valle del Piave per le alluvioni del mese di settembre 1965 (1478).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

Venerdì 15 luglio 1966, ore 11

1. Tribuna politica: sorteggi per la successione dei partiti e per la scelta dei giornali alle Conferenze-stampa dei Segretari di partito.

2. Richieste del deputato Lajolo ed altri relative alle trasmissioni dei dati elettorali del 12 giugno.

3. Varie.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*